

RELAZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA MORALITA'

N° 390

Roma, 15 maggio 1961  
Via Conciliazione, 1

DALLE DIOCESI ITALIANE

ANCONA.-

Il Direttore del Segretariato diocesano ha notificato l'esecuzione di vari sequestri disposti dalla Procura di altre città, ed ha provveduto a denunciare di propria iniziativa pubblicazioni ritenute immorali. (Vedere la rubrica SEGNALAZIONI). Il Segr.to è pure intervenuto con esito positivo per la rimozione di foto scandalose dal quadro murale di un teatro e di manifesto relativo al film SI SPOGLI DOTTORE. Sono state fatte rispettose pressioni sulle Autorità di P.S. per la pulizia di edicole e per l'applicazione della legge Migliori. A nome del "Fronte della Famiglia", ma per iniziativa del locale Segr.to è stata tenuta una pubblica conferenza sul tema: "Sfaldamento della Famiglia - delinquenza minorile - malcostume: di chi la colpa? quali i rimedi?".

AREZZO.-

Facendo seguito alla segnalazione inviata dal Segr.to di Livorno relativa ad uno spettacolo dato dalla Compagnia GIORGIO BIXIO-ANNA MARIA MORENO (vedere alla voce LIVORNO), il locale Segr.to ha subito preso contatto con la P.S., ottenendo che fossero eliminati o corretti quei numeri, che erano stati ritenuti offensivi della pubblica decenza. - Ancora una volta ricordiamo agli Amici di tutti i Segretariati quanto sia utile questo reciproco servizio di segnalazione, che, se fatto sollecitamente, permette di giungere a dei risultati veramente apprezzabili in ordine alla moralizzazione dello spettacolo, il settore nel quale le evasioni dalla legge morale sono più frequenti e più gravi.

BERGAMO.-

Un nutrito gruppo di abbonati alla T.V. ha protestato presso la Direzione generale per la scarsa sensibilità morale dimostrata nella scelta dei due numeri LE MURA DI GERICO e LA PADRONA DEL RAGGIO DI LUNA, affermando con decisione che col prossimo anno verrà da loro disdetto l'abbonamento alla T.V. se non dimostrerà un maggiore "equilibrio morale, indispensabile quando uno spettacolo è destinato ad entrare nell'ambiente familiare".

CASALE MONFERRATO.-

A richiesta di un giudizio del Segr.to diocesano circa un manifesto COLE OF CALIFORNIA, il Segr.to Centr. ha dato i suggerimenti del caso, ricordando l'insegnamento della Suprema Corte in materia di offesa alla decenza, segnalato nella Rel. n°378 pag.4 ed aggiungendo che la validità dell'insegnamento in materia da parte della Cassazione appare evidentemente aumentata allorchè trattasi di manifesto pubblicitario, per la illiceità penale del quale, ai sensi dell'art. 1 della legge Migliori, il criterio da usare è quello più rigoroso della particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale.

CERRETO SANNITA.-

La direzione del Segr.to Moralità è stata assunta dal Presidente della Giunta diocesana Avv. Giuseppe Maria Fusco - Via Roma - S. Lorenzello (Benevento).

CHIAVARI.-

Il Segr.to diocesano ha interessato le autorità locali, perchè stabiliscano la zona balneare limitata alla spiaggia, onde evitare che nelle vie delle cittadine di riviera passeggiino bagnanti in tegute poco decenti; ha data larga pubblicità, con l'invio di circolari ai settori interessati, alla legge Migliori ed ha in cantiere altre attività.

CUNEO.-

Rispondendo ad analoghi quesiti del Segr.to diocesano, quello Centrale ha precisato il proprio punto di vista in merito alla disciplina dell'uso degli abiti succinti, ai calendarietti dei barbieri, all'opportunità di denunciare pellicole ritenute incriminabili

altrove denunciate, ecc. - Il Segr.to dioc.no si è fortemente impegnato per perfezionare la propria attività nei vari settori.

LARINO.-

E' stato nominato Direttore del Segr.to dioc.no l'Avv. Antonio Barbieri-Larino (Campobasso).

LIVORNO.-

Il Segr.to dioc.no con la solita diligenza e tempestività ha revisionato uno spettacolo di varietà della Compagnia Giorgio Bixio-Anna Maria Morino (rivista CHIAMATE GIORGIO ...6...6...6!), il cui contenuto alla rubrica RIVISTA TEATRALE, segnalando i rilievi fatti ed i risultati ottenuti ai Segr.ti di Arezzo e di Brescia, dove la compagnia stava per trasferirsi.

PALESTRINA.-

E' stato nominato Dirett.del locale Segr. il sig. Fernando Felici - Via della Martuccia - Palestrina (Roma).

PARMA.-

In seguito ad intervento del Segr.to dioc.no fu tolto dall'esposizione in una bacheca ubicata in una delle vie più frequentate un foglio pubblicitario del film ODISSEA NUDA, sul quale era riportata la dettagliata descrizione di tutte le scene e la citazione testuale delle parole contenute nella pellicola suddetta e vietate dalla censura governativa. - Il Segr.to dioc.no ha tenuto una serie di adunanze con Dirigenti dei vari Rami di A.C. discutendo i punti di comune interesse e fissando le linee della prossima azione da svolgere, con particolare riferimento alla stagione estiva ed al dovere dei cattolici di boicottare le sale cinematografiche durante spettacoli sconvenienti.

PAVIA.-

Il sequestro del film AMERICA DI NOTTE disposto dal locale Procuratore della Repubblica (di cui alla precedente Relazione) ha raccolto larga eco di consensi, come documenta il settimanale cattolico IL TICINO, il quale giustamente afferma in un sottotitolo "L'episodio di Pavia insegna che dove si vigila e si opera non mancano i buoni risultati". (Esatto!) In merito a quanto ha condotto al sequestro della pellicola, il Segr.to Centr. ha precisato che il "libretto di circolazione" è un documento privato e facoltativo, curato ad iniziativa del noleggiatore e non va confuso con il "certificato di censura" rilasciato dal Ministero dello Spettacolo (in tanti esemplari quante sono le copie del film in circolazione). E' proprio tale certificato il documento ufficiale al quale va fatto riferimento per accertare l'ottemperanza o meno alle prescrizioni della censura. Il "libretto di circolazione", non rilasciato dall'Autorità, può non riportare fedelmente quanto è stato disposto dalla censura. - Per eventuali, sempre utili, contatti epistolari fra i Dirigenti dei Segr.ti tengano presente gli Amici che il Direttore del Segr.to di Pavia, dott. Guido Andreolli abita ora in Piazza S. Pietro in Ciel d'Oro, 20.

PISA.-

La Direttrice del Segr.to dioc.no ha fatto un'interessante segnalazione relativa alle Biblioteche Scolastiche, alla quale il Segr.to Centrale ha dato seguito immediatamente presso la competente Autorità.

SAN SEVERO.-

Il Direttore del Segr.to comunica che i "Capifamiglia" di San Severo si sono costituiti in "Comitato" per la difesa della pubblica moralità, comitato che avrà rapporti di cooperazione con il Segr.to dioc.no e che coordinerà la propria azione con quella del Segr.to stesso. In una prima riunione è stato votato un o.d.g. che annuncia l'inizio di una campagna volta a sensibilizzare i Genitori, gli Insegnanti, gli Educatori e i Capifamiglia in genere sul problema delle forme deteriori di pubblicità, di spettacolo, ecc.

SAVONA.-

Vedre alla voce SEGNALAZIONI.

TERRACINA.-

Rispondendo ad analoga richiesta del Segr.to dioc.no, quello Centrale ha dato suggerimenti in merito all'applicazione delle disposizioni ministeriali relative alla visita medica dei coscritti.

TRENTO.-

Il Direttore del Segr.to comunica che in esecuzione dei sequestri, di cui alla Circ. n°246, sono state sequestrate complessivamente in provincia n°132 copie di pubblicazioni colpite dal provvedimento.

TREVISO.-

In merito ad uno scambio di lettere fra il Segr.to dioc.no ed il Sottosegretario allo Spettacolo ed il contenuto di una risposta di quest'ultimo, il Segretariato Centrale ha esposto il proprio punto di vista sui mancati interventi, che hanno gradatamente condotto alla situazione attuale, che ha destato l'allarme fra gli onesti ed ha indotto la Magistratura a drastici provvedimenti.-Vedere alla voce SEGNALAZIONI.

VITERBO.-

La Direttrice del Segretariato comunica la notizia della recente inaugurazione di un cinema nostro.

NOTIZIE DALL'ESTERO

FRANCIA.-

Censura francese: Dal bilancio dell'attività cinematografica francese al 1° gennaio 1961 pubblicato dal "Centre National de la Cinematographie", risulta che nel 1960 l'azione della censura (esercitata dalla "Commission de controle et décision" del Ministero per l'Informazione) è stata notevolmente più rigorosa dell'anno precedente, soprattutto per i films stranieri.

Nel 1960 si sono avute (tra parentesi le cifre del 1959): a) proibizioni totali: 10 (3); b) proibizioni per i minori di 16 o 18 anni: 49 (45); c) autorizzazioni dopo tagli: 31 (19).

I lungometraggi stranieri colpiti dalla censura sono stati rispettivamente: a) 8; b) 33; c) 11.

Nel 1960 sono stati sottoposti alla Commissione di censura 641 films a lungometraggio. La Commissione ha inoltre vietato l'esportazione di due films, uno in modo totale e l'altro in modo parziale.

Televisione sotto processo: In Francia sono i bambini che dettano legge nelle famiglie attorno al televisore. Questa constatazione è il frutto d'una inchiesta su vasta scala. L'accusa più forte mossa alla televisione è quella di distruggere la vita familiare e con una serie di domande rivolte da psichiatri, educatori e sociologi a famiglie francesi d'ogni ceto sociale si è voluto stabilire il grado di questa accusa. Ne sono usciti dati interessanti. L'acquisto del televisore viene effettuato spesso dai genitori per far piacere alla moglie e ai figli. Il motivo principale è la distrazione, quindi il piacere dell'informazione.

SVIZZERA.-

Preferenze cinematografiche: Il Segretario dell'Associazione del cinema della Svizzera italiana, in sede di inchiesta sopra le preferenze del pubblico, ha detto: I successi d'una pellicola sono assai diversi a seconda che il film è presentato in città od in campagna. In campagna, ad esempio, un film non parlato in italiano è condannato all'insuccesso prima ancora della sua programmazione.

Una regola generale, forse, può essere espressa: il film western è quello che ancora raccoglie i maggiori consensi, seguito dal film poliziesco. Capitolo a sé è costituito dai film a grande spettacolo ("I 10 Comandamenti", "Ben Hur", ecc.), i quali ovviamente hanno notevole influsso sulla massa degli spettatori. Per il resto, può esser detto che il successo di un film è un fatto assolutamente imponderabile in precedenza, tanto le reazioni del pubblico sono diverse da città a città o da paese a paese.

Provvide norme disciplinatrici della partecipazione dei minorenni ai balli e ai ci-

nema: Il Dipartimento Polizia del Canton Ticino ha invitato in modo particolare tutti i Municipi del Cantone: a prendere adeguati provvedimenti per impedire la partecipazione dei minorenni d'età inferiore ai 16 anni a balli pubblici ed a spettacoli cinematografici; a intensificare gli accertamenti e la vigilanza in tutti i locali pubblici dove vengono tenute feste da ballo e rappresentazioni cinematografiche; ad allontanare immediatamente dalle sale tutti coloro che non avessero compiuto i 16 anni, elevando in pari tempo un regolare rapporto di contravvenzione a carico del gerente del locale pubblico e dei genitori o tutori dei minorenni presenti. Ai proprietari delle sale cinematografiche il Dipartimento vieta (dando compito ai Municipi di vigilare e controllare che l'ordinanza venga rispettata) l'esposizione di cartelli recanti il testo "Ragazzi non ammessi", essendo gli stessi in contrasto con le vigenti prescrizioni legislative, che vietano ai minorenni gli spettacoli cinematografici, fatta eccezione soltanto per quelli che sono precipuamente destinati ai ragazzi e, come tali, preventivamente autorizzati dai Municipi e dalle autorità da essi delegate. In questi spettacoli è vietata la proiezione di brani di pellicole di prossima presentazione.

#### NOTIZIE DAI VARI SETTORI

##### ADULTERIO.-

... e inseminazione artificiale: La Corte di Cassazione a Sezioni Riunite in data 26/11/1960 ha sentenziato che "in tema di adulterio, non si ha inversione dell'onere della prova quando il giudice affermi il reato in base alla nascita di un figlio concepito fuori del matrimonio, mentre l'imputata si limiti ad asserire di essersi sottoposta ad inseminazione artificiale senza addurre alcun elemento di prova".

##### AFFISSIONE.-

Iscrizione tracciata su fondo stradale: "Nella previsione dell'art.113 quinto comma - disposizione non colpita dalla dichiarazione di illegittimità emessa dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5/5/1956 n°1 - debbono ritenersi comprese anche le iscrizioni tracciate (nella specie, sul fondo stradale) con mezzi diversi da quelli comunemente usati per la formazione dei veri e propri manifesti". (Così la III.a Sezione della Suprema Corte con sentenza 21/4/1960).

##### ALBERGHI E LOCANDE.-

Registrazione immediata dei nomi dei clienti: La stessa III.a Sezione in data 3/5/1960 ha dettato la seguente norma: "Gli albergatori sono tenuti a compiere la registrazione prescritta dall'art.109 terzo comma del T.U. sulla pubblica sicurezza subito dopo l'arrivo del cliente nell'albergo, e non soltanto entro la giornata (ciò che lo stesso art.102 ammette rispetto al distinto obbligo di comunicare alla autorità l'arrivo, la partenza e la destinazione dei clienti); la predetta registrazione certifica infatti, ai fini di polizia, la presenza del cliente in albergo, ed è quindi destinata a darne prova fin dal momento in cui tale presenza ha avuto inizio".

##### ATTI DI LIBIDINE.-

Consenso volontario del genitore: "Poichè la tutela della libertà sessuale dei figli minorenni è compresa tra i doveri di assistenza e di difesa che incombono al genitore esercente la patria potestà, quest'ultimo, ove volontariamente consenta che alla predetta libertà si attenti o si arrechi offesa, deve considerarsi penalmente responsabile ai sensi degli artt.40,42 e 43 c.p." (Dalla sentenza 27/4/1960 della III.a Sezione della Corte di Cassazione).

##### ATTI OSCENI.-

Luogo aperto al pubblico: La stessa Sezione con sentenza 28/3/1960 ha precisato che "agli effetti dell'art.527 c.p., deve essere considerato "aperto al pubblico" non soltanto il luogo al quale chiunque abbia la facoltà di accedere sotto determinate condizioni, ma anche quello che, pur senza essere accessibile a tutti, offra la possibilità di ingresso ad un numero indeterminato di persone, che in esso si rechino per ragioni di servizio, di affari o di relazioni con coloro che vi abitano".

CINEMATOGRAFO.-

Licenza per sala cinematografica: La III.a Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 24/10/1960, ha dettato: "La licenza per l'apertura di una sala cinematografica richiesta dall'art.80 del T.U. delle leggi sulla P.S. deve tenersi distinta dalla licenza che l'art.68 prescrive per le rappresentazioni cinematografiche pur essendovi nella stessa legge un opportuno coordinamento tra i due atti. Pertanto l'obbligo di fornirsi della licenza del Questore per dare spettacoli cinematografici, ai sensi del citato art. 68, incombe, quando il proprietario del locale non gestisca la sala, all'impresario dello spettacolo che abbia preso il locale in affitto."

Rimpianti dei "sinistri": "Un film che non vedremo in Italia" annuncia L'UNITA' del 5/5 col titolo "Un convento di suore possedute dal demonio" il film MADRE GIOVANNA DEGLI ANGELI presentato al festival di Cannes e largamente recensito dal giornale stesso e dal compare AVANTI! dello stesso giorno. IL QUOTIDIANO (5/5) lo definisce "Un film polacco mediocre e blasfemo". A quali "presentazioni", oltre e in margine a quelle cinematografiche, servano i festival mostra fin troppo evidentemente L'AVANTI! citato con la sconcia foto di una "stellina" in cerca di contratti.

Interessano gli psicanalisti secondo CORRIERE D'INFORMAZIONE (9-10/5) altre due vicende cinematografiche presentate a Cannes; dalla Norvegia DIAVOLI APPASSIONATI e dalla Gran Bretagna IL MARCHIO; sconcezze, sadismo ed ossessioni sessuali.

CORRUZIONE DI MINORENNE.-

Minore già corrotto: "Perchè possa applicarsi la esimente prevista dall'art.530 ultimo comma c.p. è necessario che il soggetto passivo, per una consuetudine di vita rotta alla lascivia ed ai piaceri sessuali, versi in uno stato di traviamiento morale così completo, da non poter essere aggravato per effetto di altri atti di corruzione". (Così la sentenza 31/3/1960 dalla III.a Sezione della Suprema Corte).

GIUOCO D'AZZARDO.-

Irrilevanza del consenso dell'autorità amministrativa: "L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato e tale divieto ha carattere assoluto e non può essere rimosso da autorizzazione amministrativa. Pertanto il fatto che l'autorità amministrativa abbia consentito l'esercizio di giuochi d'azzardo non esclude la configurabilità del reato e non può essere addotto dall'agente come fondamento della propria buona fede". (Dalla sentenza 19/10/1960 della III.a Sezione della Corte di Cassazione).

Posta minima: "L'entità minima della posta impegnata nel gioco non esclude la configurabilità della contravvenzione prevista dall'art.718 c.p. poichè il notevole ammontare della posta è previsto dalla legge come circostanza aggravante e non come elemento costitutivo dello stesso reato". (Dalla sentenza 19/10/1960 stessa Sezione).

LETTERATURA GALEOTTA.-

IL TEMPO del 15/5 a firma Enrico Falqui pubblica un forte articolo sopra "Un nuovo "genere" letterario all'ombra insidiosa della sessuologia" e, dopo aver passato in rivista la recente produzione sessuologica ed i suoi riflessi nella cinematografia, conclude: "Non avevamo finito di prender nota delle dichiarazioni del cineasta che già una ennesima novità sopraggiungeva ad allungare la lista: l'atroce romanzo Foeminae (Longanesi, 1961), in cui Irving Wallace racconta, descrive e spiega che cosa mai succede tra le quinte tra le quinte di una indagine sul comportamento sessuale della donna come quella svolta dal Kinsey. Ne succedono, fatalmente, di tutti i colori, e sono tutti colori piuttosto sporchi, ma che rendono oro a chi si acconcia a ritrarli con crudezza. Non dobbiamo quindi sorprenderci se il romanzo viene presentato come "il più sensazionale di questi anni", con la garanzia di "vendite gigantesche in America e in Inghilterra, che sorpassano persino quelle ottenute da Peyton Place". Ch'è tutto dire. La vera sorpresa è che in mezzo a questo bel clima tra torrido e puzzolente, la Casa Vallecchi abbia osato presentare la quasi ascetica raccolta dei Racconti del nostro caro Nicola Lisi. Ci vuole un bel coraggio. Ma questa è "letteratura" e quello è "documento", e allora, più che coraggio, si tratta di avere e di conservare fiducia nella vera buona letteratura".

MANIFESTI.-

Relativo al film SI SPOGLI DOTTORI! (vedere alla voce ANCONA).

MORALITA' PUBBLICA E BUON COSTUME (DELITTI CONTRO LA).-

Perseguibilità di ufficio: La III.a Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 24/10/1960, ha dettato la seguente norma: "Per la perseguibilità di ufficio dei delitti contro la libertà sessuale a norma dell'art.542 terzo comma n.1, C.p., a,cagione della qualità di pubblico ufficiale rivestita dal colpevole, è sufficiente un rapporto di connessione causale od anche semplicemente occasionale tra la funzione del soggetto attivo e la commissione del reato. Pertanto ai sensi della citata norma è perseguibile di ufficio il reato di atti di libidine violenti commesso dal custode di un carcere mandamentale a danno di una guardiana."

Presunzione assoluta di conoscenza dell'età del minore: La stessa Sezione in data 28/10/1960 ha sentenziato che "nei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume la norma dell'art. 539 pone a carico del colpevole una presunzione assoluta di conoscenza della età della persona offesa, quando questa di fatto sia minore degli anni 14; l'ignoranza della stessa età non può pertanto essere invocata dal soggetto attivo neanche quando sia dipesa da circostanze oggettive o dall'atteggiamento della persona offesa, come ad esempio nel caso di mendacio di questa o di precoce sviluppo fisico".

PROSTITUZIONE.-

Circostanze aggravanti: La stessa III.a Sezione in data 27/6/1960 ha dettato la seguente norma: "Le circostanze aggravanti previste dall'art.4 della legge 20 febbraio 1958 n.75 non importano la applicazione di una pena autonoma rispetto a quelle comminate dal precedente art.3, ma un proporzionale aumento di queste ultime, e pertanto, non essendo riconducibili alla previsione dell'art.69 quarto comma, seconda ipotesi, del codice penale, debbono ritenersi soggette al giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, disciplinato dallo stesso art.69".

Nozione di favoreggiamento: La stessa Sezione in data 20/10/1960 ha dettato: "Il favoreggiamento previsto dall'art.3 n.8 della legge 20 febbraio 1958 n.75, può consistere in qualunque attività accessoria diversa dallo sfruttamento, dal lenocinio, dalla induzione alla prostituzione, che in qualunque modo agevoli le prestazioni in cui si concretizza l'opera della meretrice. Pertanto rientrano nell'ipotesi delittuosa prevista il rimuovere gli ostacoli che si oppongono all'esercizio della prostituzione, l'apprestare i mezzi più opportuni per tale esercizio, il facilitare gli incontri ed il rendere più sicure da sorprese dell'autorità o di eventuali controinteressati, l'esercizio del turpe mestiere".

Nozione di sfruttamento di prostitute: "Nella norma dell'art.534 c.p. lo sfruttamento di prostitute viene considerato non in sé e per sé, ma solo come mezzo per un sistema di vita parassitaria, nel quale deve in definitiva ravvisarsi il vero evento del reato previsto dallo stesso articolo". Così la III.a Sezione della Corte di Cassazione in data 20/1/1960; però tale elemento non occorre con la legge 20/2/1958 n° 75.

Irrilevanza del consenso della prostituta: E in data 14/3/1960 la stessa Sezione ha sentenziato che "poiché l'oggettività giuridica del reato previsto dall'art.534 c.p. è l'offesa all'onore sessuale, considerato come bene immateriale di valore collettivo, del tutto irrilevante rispetto alla stessa norma è il consenso della prostituta allo sfruttamento della propria turpe attività".

Rilievi intorno al disegno di legge presentato al Senato dal Ministro dell'Interno contenente modificazioni ed integrazioni alla legge Merlin: LA GIUSTIZIA PENALE del maggio 1961, parte prima, coll.138 e segg. pubblica un'interessante conferenza tenuta dal dott. Francesco Donato di Migliardo al Comando Legione Carabinieri di Milano il 9/3/1961, intorno al disegno di legge che propone modifiche alla legge 20/2/1958 allo scopo di ovviare al "fenomeno triste ed indecoroso, delle prostitute che sostando o camminando in luoghi pubblici, si danno alla ricerca del cliente", grave fenomeno dell'invito al libertinaggio - è detto nel disegno di legge - che, specie nei grandi centri, ha assunto proporzioni scandalose, senza che, in base alle disposizioni vigenti, si possa

no compiere efficaci interventi". Tali interventi saranno possibili se verrà sostituita la norma dell'art. 5 della suddetta legge con quella del disegno presentato al Senato, che dice: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con atti o parole invita od eccita al libertinaggio o sosta in luoghi pubblici in atteggiamento di adescamento è punito con l'arresto fino a quattro mesi e con l'ammenda da lire ottomila a lire ottantamila". Il secondo comma dispone che la pena sia aumentata "se il fatto è commesso in modo molesto o scandaloso o in presenza di minori di anni 18". Interessantissimo anche il terzo comma il quale, facendo tornare in vigore il disposto dell'art. 353 del Regolamento di esecuzione della legge di P.S., stabilisce che chi si rende responsabile di adescamento al libertinaggio "può essere invitato dagli ufficiali ed agenti di P.S. ad allontanarsi dal luogo pubblico o aperto al pubblico in cui il fatto è stato commesso; in caso di rifiuto è consentito l'arresto e si procede con giudizio direttissimo". Ed, a questo proposito, ha giustamente osservato l'oratore che "appare veramente inspiegabile come, nella norma in esame, si sia attribuita agli ufficiali ed agenti di P.S. la facoltà e non l'obbligo di rivolgere quell'invito". Altre interessanti osservazioni ha fatto il magistrato intorno all'esercizio della prostituzione negli alberghi, nelle pensioni e nelle case private ed alla difficoltà di reprimerla con le norme vigenti.

#### PUBBLICAZIONI CONTRARIE ALLA PUBBLICA DECENZA.-

Concetto di pubblica decenza: La III.a Sezione della Suprema Corte con sentenza 31/10/1960 ha dettato la seguente norma: "E' da ravvisarsi offesa alla decenza nel caso di riviste che, anche se non siano addirittura lesive del pudore, appaiano in evidente contrasto con i principi della comune costumatezza, vale a dire impudiche.

Il concetto di pubblica decenza, come del resto quello di osceno, è correlativo al comune sentimento corrente in un determinato tempo e in un determinato luogo. E tuttavia l'evoluzione naturale dei costumi non può alterare il senso del pudore e della decenza. Una volta riconosciuta la natura morale di determinati precetti, la modifica che il senso della moralità può subire per effetto di fattori di natura varia, non può giocare pericolosamente nella interpretazione della norma. Non è il concetto che della moralità può essersi formato la società a costituire guida al legislatore e, più ancora, al giudice. Ciò che è decisivo è la ricerca obiettiva di quei valori che trovansi alla radice stessa della norma, che non possono che essere fissi ed immutabili in questa espressione della natura razionale dell'uomo, e frutto della coincidenza che in queste figure di reato esiste tra norma giuridica e precetto morale. Poichè è inevitabile che una volta affermata la natura morale di determinati precetti giuridici, essi debbano conservare quel carattere di certezza e di stabilità.

Nel caso di rivista che abbia come unica finalità la riproduzione di figure femminili in pose allettanti, rivolte a mettere in evidenza parti del corpo normalmente per pudore nascoste, non rileva che le dette immagini non siano più spinte di quelle visibili nelle spiagge, nei teatri, e nelle rappresentazioni cinematografiche, specie in relazione alla maggiore diffusità che la rivista presenta ed alla mancanza di qualsiasi interesse sociale, informativo o di diletto della pubblicazione stessa".

E nel testo della sentenza si legge: "Nel caso di una rivista che ha come finalità la riproduzione di figure femminili in pose allettanti, rivolte a porre in evidenza parti del corpo che normalmente sono per pudore nascoste, non può avere efficacia il rilievo che le dette immagini non siano nè più spinte di quelle che sono visibili iotu oculi sulle spiagge, nei teatri di rivista o nelle rappresentazioni cinematografiche.

A parte la considerazione che la esposizione di nudità femminili sulle spiagge è imposta e legittimata da altre esigenze e, nel caso, ambientata ove ciò avviene, non può dirsi violata la decenza individuale o pubblica, anche per i limiti in cui essa nudità si contiene, la considerazione che le fotografie riproducevano immagini già contenute in film o in spettacoli di teatro nulla rileva. Quanto alla spettacolo cinematografico, a prescindere la mancanza di prova dell'affermazione, per cui non può escludersi trattarsi di fotogrammi non compresi nel film, va osservato che non può negarsi il valore della fotografia isolata, riprodotta dalla rivista, rispetto a quella che è la figura-apparizione della stessa immagine sullo schermo. Quanto al paragone con le rappresenta-

zioni teatrali è di tutta evidenza la notevole differenza di diffusità della rivista rispetto allo spettacolo teatrale, limitato ad un pubblico più ristretto e ciò specialmente quando si tratta poi di locali notturni. Trattasi quindi di una differente gradazione di tutela penale che non può che essere più intensa nel caso della pubblicazione o della rivista, sia pure specializzata, e ciò appunto in vista della maggiore diffusità del mezzo di pubblicità ed alla mancanza di qualsiasi interesse sociale, informativo o di diletto della pubblicazione stessa".

Esame delle pubblicazioni da parte dei distributori e dei rivenditori: La stessa Sezione nella stessa data ha sentenziato: "Il criterio atto a stabilire entro quali limiti possa svolgersi l'esame della pubblicazione posta in vendita da parte dei distributori e rivenditori di riviste non può fissarsi in astratto, ma è da ricercarsi in quello che è il carattere ed il contenuto della pubblicazione, quale si riveli, non soltanto icu oculi, ma attraverso accorgimenti e cautele nella disamina della rivista, che non possono, però, oltrepassare quella che è la media diligenza degli appartenenti a tale categoria degli ausiliari dell'attività giornalistica.

Nell'art. 725 C.p. si considerano scritti e disegni che, anche se non siano offensivi del pudore, appaiano tuttavia contrastanti con i principi della castigatezza e della pudicizia.

Nel caso di rivista che tratta argomenti seri e che pubblica fotografie artistiche di paesaggi, nature morte, persone, gruppi e simili, poche immagini riproducenti nudi di donne, se trattasi di nudi che per le pose e per le parti del corpo evidenziate, sono inidonee a richiamare idee impudiche, prevalendo in esse l'esaltazione artistica delle figure umane, non alterano il carattere fondamentale della pubblicazione, e cioè la riproduzione artistica".

#### RIVISTA TEATRALE.-

CHIAMATE GIORGIO ...6...6...6! della Compagnia GIORGIO BIXIO-ANNA MARIA MORENO, rappresentata a Livorno. I seguenti numeri e particolari sono da ritenere offensivi, quanto meno della pubblica decenza:

costume ridotto della prima ballerina nella scena delle telefoniste; ballerina con i seni appena coperti da due piccoli dischi nella seconda scena; "spogliarello" di una ragazza, che rimane in due pezzi con slip ridottissimo; sfilata finale del corpo di ballo con reggiseni ridotti.

Sono state inoltre notate le seguenti battute a doppio senso volgare ed osceno nel numero delle telefoniste: una ragazza, nella parte di una prostituta, dice di essere stata con un marinaio vicino ad un termosifone.- Perchè poi vicino ad un termosifone? - chiede una compagna; e l'altra:- A qualcuno piace caldo.- Nello stesso numero una ragazza si presenta sulla scena con un numero di varie cifre disegnato sul di dietro delle mutandine; le vien chiesto se quello è il numero di targa e quella risponde che si tratta del tassametro dei clienti fatti. (Dalla relazione del Segr.to di Livorno).

#### SPETTACOLO.-

Il nuovo progetto di legge sulla censura teatrale e cinematografica è stato presentato al Senato dal sen Zotta, che ne è il regolatore. Le caratteristiche essenziali del testo sono le seguenti: 1) il nulla osta è rilasciato a seguito di un procedimento amministrativo (e non giurisdizionale come aveva ritenuto la Camera dei deputati), previo esame dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali commissioni di primo e di secondo grado; 2) la concessione del nulla osta non impedisce l'azione penale; tuttavia, allo scopo di evitare una molteplicità ed una contraddittorietà di pronunce giudiziarie, la competenza a conoscere dei reati commessi mediante la proiezione in pubblico di film, spetta al Tribunale di Roma e l'esercizio dell'azione penale è riservato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; 3) le commissioni, nel dare il parere, stabiliscono se alla proiezione dei film o alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18; 4) il parere contrario alla proiezione o rappresentazione è dato se nel film o nel lavoro teatrale vi sia offesa al buoncostume, per la sussistenza di elementi contrari al comune sentimento del pudore, o



della decenza, o della morale, o dell'ordine familiare, elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio".

STAMPA.-

Giornale murale: La III.a Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza in data 24/2/1960, ha dettato la seguente norma: "La classificazione di un di un foglio, pubblicato mediante affissione, come "giornale murale" o come "manifesto murale", non può essere basata esclusivamente sull'accertamento del duplice requisito formale richiesto per i giornali dall'art.10 della legge 8 febbraio 1948 n.47, essendo necessario anche l'esame della pubblicazione nel suo aspetto intrinseco, cioè nel suo contenuto.

Alla stregua del predetto criterio, il foglio pubblicato può considerarsi "giornale murale", e quindi soggetto alla disciplina stabilita dal citato art.10 della legge sulla stampa, solo quando, non diversamente dai giornali che vengono distribuiti, contenga articoli rivolti ad impostare problemi ed a proporre la loro soluzione, a comunicare notizie, ad agitare idee, in guisa da apparire dotato di una propria funzionalità ai fini della formazione dell'opinione pubblica; deve considerarsi invece "manifesto murale", e come tale suscettibile di affissione senza restrizioni di sorta (essendo divenuta inefficace per dichiarata illegittimità costituzionale la norma di cui all'articolo 113 capoverso del T.U. sulla pubblica sicurezza) il foglio che contenga un semplice avviso o una semplice comunicazione di fatti ed avvenimenti particolari, o note polemiche di carattere personale specificamente rivolte contro una determinata persona".

Varie: Il "compagno" Alicata ha pubblicato su L'UNITA' dell'11/5 le conclusioni del dibattito su "Arte, morale e cattolici", affermando, tra l'altro, che la critica comunista ha dato un giudizio negativo (!!) di tutti i film colpiti dalla censura; che "si sta oggi cercando, da parte clericale, di esercitare una sorta di terrorismo ideologico sull'opinione pubblica"; che spettacoli come "La dolce vita" o "L'ariaida" sono "senza dubbio intrisi di una ideologia cattolica o comunque misticizzante" (ma guarda dove va a ficcarsi la ... mistica!) ed, infine ha fatto propria l'affermazione di quel "santone" del comunismo, che fu Gramsci: "l'uomo moderno può e deve vivere senza religione e s'intende senza religione rivelata o positiva o mitologica o come altrimenti si vuol dire". Già; perchè il comunista deve credere ciecamente alle frottele del partito ed accettare la più spietata ed inumana disciplina; questa è la sua "religione". - AVANTI! del 7 maggio ad un lettore che si era chiesto se "non sarebbe meglio che i giornali la smettessero di occuparsi" di cronaca nera e di vicende boccaccesche, risponde con un lungo articolo che "l'informazione è sempre uno strumento di educazione".- Vedere "Concordanza fra diritto e morale nel divieto del siero della verità" ne L'OSSERVATORE ROMANO del 4/5

TELEVISIONE.-

Un sacerdote ha scritto alla Direzione della TV dalla diocesi di Novara giustamente deplorando la copertina del n°20 del RADIOCORRIERE TV, che presenta Yvonne Furneaux, una delle "stelle del firmamento cinematografico, viste in un atteggiamento particolare: quello che assumono davanti alla macchina fotografica di un reporter". "Possibile - ha scritto - che non comprendiate che se si tratta di un "atteggiamento particolare" non è da riprodursi in generale?" ... "Dovremo finire col non prendere più nemmeno il RADIOCORRIERE TV o sottoporlo ad esame prima di lasciarlo nelle sale delle nostre Associazioni? e così dicasi per le famiglie che ancora vogliono evitare ciò che potrebbe ... interessare troppo i loro figli". Ben detto! E speriamo che non sia stata "una voce nel deserto".

SEGNALAZIONI, DENUNCIE E RISULTATI OTTENUTI

ALTA TENSIONE n° 141 del 10/4/1961 è stata denunciata dal locale Segr.to alla locale Procura di Savona il 15/4/1961.

APPUNTAMENTO ALLA MORGUE di Mickey Barret è stato denunciato dal Segr.to di Treviso alla locale Procura il 2/5/1961.

A TU PER TU CON LA MORTE - serie "I gialli G-Man" - è stato sequestrato dalla Procura di Milano il 2/5/1961.

BEAUTYFUL BRISTOL'S SXTRA n° 15 - autunno 1960 - è stato sequestrato il 6/5/961 dalla Procura di Messina limitatamente al Tribunale locale.

BORGHESE (II) n° 18 del 4/5/961 è stato segnalato alla Questura di Roma il 4/5.

CINE FOTO ROMANZO n°5 del 1° maggio 961 è stato sequestrato il 6/5/61 dalla Procura di Verona. Nella stessa data è stato pure sequestrato, ma con effetto limitato alla propria giurisdizione, dalle Procure di Saluzzo, di Ravenna, di Udine e di Forlì.

PARADE DI PRIMAVERA - Raccolta speciale n° 3 di PARADE - aprile 1961 - è stata sequestrata dalla Procura di Milano il 15/5/1961.

PROBLEMI (I) DEL NOSTRO TEMPO n° 12 - è stato sequestrato dalla Procura di Milano il 18/4 (comunicazione ritardata).

SACRIFICI ED AMORI IN UN'ISOLA INCANTATA - Edit. Baldini & Castoldi - Milano - è stato sequestrato dalla Procura di Milano il 5/5/1961.

SELEZIONE MEDICA n° 4 dell'aprile 1961 è stata sequestrata come sopra.

SPICK CLAMOUR MAGAZINE n° 82 è stato sequestrato dalla Procura di Messina il 6/5/61 limitatamente alla giurisdizione del Tribunale locale.

-----o-----